

## **Norme nazionali e regionali che incidono sull'applicazione del delitto di maltrattamenti di animali**

La legge n. 189 del 20 luglio 2004, entrata in vigore l'1 agosto 2004 ha introdotto il titolo IX bis del libro secondo del Codice penale: " Delitti contro il sentimento degli animali".

L'art. 3 di detta legge ha introdotto l'art 19 ter delle disposizioni di Coordinamento e transitorie del Codice penale.

L'ultima parte dell'art. 19 ter prevede che le disposizioni del titolo IX bsi del libro II del Codice Penale non si applicano alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla Regione competente.

Il 20 ottobre 2009, la regione Toscana ha approvato la Legge del n. 59: norme a tutela degli animali.

L'art. 15 di detta legge disciplina le manifestazioni storiche e culturali.

In particolare l'art 15 prevedeva che:

- venisse istituito un elenco regionale delle manifestazioni popolari a carattere storico e culturale nelle quali è previsto l'impiego di animali;
- la Giunta Regionale iscrivesse di diritto tutte le manifestazioni in corso da almeno 10 anni;
- le singole manifestazioni iscritte nell'elenco fossero autorizzate dal Comune ove si svolgono, previo parere favorevole dell'azienda USL, secondo i criteri e le modalità del regolamento di cui all'art 41 della stessa legge.

Il 9 agosto 2010 la Regione Toscana, con decreto n. 4095, ha pubblicato il primo elenco delle manifestazioni storiche.

In detto elenco è compreso il palio di Siena.

Il 4 agosto 2011, la Regione Toscana ha approvato il regolamento n. 38/R per l'attuazione della Legge Regionale 20/10/2009 n. 59, regolamento previsto dall'art 41 della medesima legge.

L'art. 6 del regolamento disciplina le manifestazioni storico – culturali previste dall'art. 15 della legge 59/2009.

L'art. 6 prevede che :

- sia istituito un adeguato servizio di assistenza veterinaria di pronto intervento;

- **detto servizio debba vigilare anche sul rispetto del divieto di qualsiasi trattamento farmacologico teso ad alterare le prestazioni degli animali;**

- la pista debba essere delimitata da strutture idonee a ridurre i danni per gli animali in caso di caduta, nonché a garantire l'incolumità degli spettatori. *(mai nessuno che si preoccupi dei fantini)*

- le manifestazioni iscritte nell'elenco previsto dall'art. 15 della Legge Regionale 59/2009, siano autorizzate dal Comune in cui si svolgono.

Il 14 febbraio 2012 con legge n. 5 la Regione Toscana ha approvato un provvedimento teso a valorizzare le associazioni e le manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica.

La legge stabilisce un complesso iter in base al quale le associazioni, e chi rappresenta le manifestazioni, avrebbero dovuto fare richiesta per essere iscritte nell'apposito elenco.

La legge non distingue tra manifestazioni con l'uso di animali e manifestazioni senza l'uso di animali.

Il termine d'iscrizione è spirato il 31 ottobre 2012.

L'11 dicembre 2012 la Giunta Regionale ha approvato l'elenco delle associazioni e delle manifestazioni che operano ricostruzioni o rievocazione storiche.

Il Palio di Siena non compare ne tra le manifestazioni di rievocazione storica, ne tra quelle di ricostruzione storica.

Il 3 dicembre 2012 la Regione approvava la legge n. 69.

L'art 21 di detta Legge modifica l'art. 15 della legge Regionale 20 ottobre 2009 n. 59.

La disposizione così recita:

*“Le manifestazioni che prevedono l’impiego di animali, comprese quelle iscritte nell’elenco di cui all’art. 5 della legge regionale 14 febbraio 2012 n. 5 sono autorizzate dal Comune dove si svolgono, sulla base di criteri definiti dal regolamento di cui all’art. 41, previo parere favorevole dell’azienda USL competente.”*

Viene quindi abrogato il primo comma del precedente articolo 15 in cui si istituiva l’elenco regionale delle manifestazioni popolari a carattere storico e culturale che si svolgono sul territorio della regione e nelle quali è previsto l’utilizzo di animali.

Ciò malgrado il 24 luglio 2013 con atto n. 2949 il dirigente del servizio prevenzione e sicurezza in ambienti di vita e lavoro alimenti e veterinaria, ha pubblicato un decreto in cui, richiamando l’art. 15 Legge n. 59/2009, secondo la precedente formulazione, ha approvato un nuovo elenco di: *“Manifestazioni popolari a carattere storico e culturale ..... nelle quali è previsto l’impiego di animali”*.

In tale elenco è compreso il palio di Siena.

\* \* \* \* \*

In base a questo contesto normativo e regolamentare si può riassumere:

- l’art. 19 ter delle disposizioni di coordinamento e transitorie del c.p. esclude l’applicazione del titolo IX bis dello stesso codice alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla Regione.
- la Regione Toscana, successivamente all’entrata in vigore dell’art. 19 ter, con Legge regionale n. 59/2009, art 15, ha istituito un elenco delle manifestazioni popolari a carattere storico e culturale che prevedono l’impiego di animali.
- a rubrica dell’articolo è: *“Manifestazioni Storico culturali”* stessa espressione utilizzata dall’art. 19 ter delle disp. Coord. E trans, c.p.;
- la Regione ha delegato ai Comuni il potere di autorizzare le singole edizioni delle manifestazioni iscritte nell’elenco,
- l’autorizzazione viene concessa dal comune, previo parere della USL competente, secondo i criteri e le modalità stabilite dal regolamento previsto dall’art. 41 L. 59/2009;

- la Regione Toscana ha emanato il regolamento con cui si disciplina l'effettuazione di dette manifestazioni. Regolamento 4 agosto 2011 n. 38 art. 6;
- il regolamento vieta l'impiego di qualsiasi trattamento farmacologico teso ad alterare le prestazioni degli animali;
- la Regione Toscana ha istituito una serie di elenchi che riguardano le associazioni e le manifestazioni di ricostruzione o di rievocazione storica, a prescindere che esse impieghino animali. Legge Regionale n.5 del 4 febbraio 2012;
- il palio di Siena non è ricompreso in detti elenchi;
- la regione Toscana, con legge 3 dicembre 2012 n. 69, ha modificato, in parte abrogandolo l'art. 15 della Legge n. 59/2009, abrogandolo nella parte in cui istituiva un elenco delle manifestazioni popolari a carattere storico e culturale che prevedono l'impiego di animali;
- con detta modifica la Regione ha anche modificato il titolo dell'articolo: “ *Manifestazioni che prevedono l'impiego di animali*”;
- la nuova versione l'art. 15 dispone che le manifestazioni che prevedono l'impiego di animali, comprese quelle iscritte nell'elenco previsto dalla Legge n.5/2012, siano autorizzate dal Comune in cui esse si svolgono, sulla base dei criteri definiti dal regolamento previsto dall'art. 41 L. 5/2012, (Regolamento 4 agosto 2011 n. 38 art. 6), previo parere favorevole della USL competente;
- malgrado la modifica dell'art. 15 della Legge Regionale 59/2009 e l'abrogazione della norma nella parte in cui prevedeva l'istituzione dell'elenco delle manifestazioni popolari a carattere storico e culturale che prevedono l'impiego di animali, il dirigente del servizio prevenzione e sicurezza in ambienti di vita e lavoro alimenti e veterinaria, ha pubblicato un decreto in cui richiamando l'art. 15 Legge n. 59/2009, secondo la precedente formulazione, ha approvato un nuovo elenco di: “*Manifestazioni popolari a carattere storico e culturale ..... nelle quali è previsto l'impiego di animali*”.
- in tale elenco è compreso il palio di Siena.

Si può concludere

1. le norme previste dal capo IX bis del libro II del codice penale non si applicano alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla Regione competente,

2. la Regione Toscana ha delegato ai comuni l'autorizzazione di dette manifestazioni;
3. i comuni devono attenersi al regolamento n. 38 /R del 4/08/2011, e devono ottenere il parere favorevole della USL competente;
4. la usl
5. l'elenco delle manifestazioni storiche e culturali è stato pubblicato dalla Regione anche successivamente alla modifica/abrogazione della norma che lo istituiva;
6. il Palio è incluso in detto elenco
7. **la USL oltre a fornire un parere al Comune di deve vigilare sul rispetto del divieto di qualsiasi trattamento farmacologico teso ad alterare le prestazioni degli animali**
8. il Comune di Siena autorizza il Palio

#### Le domande

- il Comune di Siena ottiene il parere della USL competente ?
- ove il Comune di Siena ottenesse detto parere, e la USL prendesse atto del regolamento comunale sui farmaci, si potrebbe sostenere che l'autorizzazione che lo stesso Comune rilascia a se stesso, integra quanto previsto dall' art. 19 ter delle disp. di coord. e trans. del c.p., avendo la Regione delegato al Comune il potere di autorizzare il Palio conferitogli dalla legge?
- in tal caso al Palio si applicherebbe quanto previsto dal titolo 9 bis del libro secondo del c.p.?
- per altro verso sarebbe possibile sostenere che con l'adozione del regolamento sull'uso dei farmaci il Comune di Siena ha applicato quanto prescritto dall'art. 6 del regolamento regionale n. 38/R del 4 agosto 2011, a prescindere dall'intervento della USL, la quale, è bene ricordarlo è chiamata a vigilare su questo tema?
- Il coinvolgimento della USL potrebbe essere utile a fissare un aggancio normativo al regolamento comunale sui farmaci che sino ad oggi è stato assunto dal Comune di Siena senza alcun riferimento ad una normativa di rango superiore?
- vi è infine da chiedersi se la delega conferita alle regioni dall'art. 19 ter, è altrimenti delegabile dalle regioni ai comuni, tenendo conto che in nessun atto normativo o regolamentare della regione Toscana è richiamato implicitamente o esplicitamente l'art 19 ter delle disp. di coord. e trans. del c.p.